

## **Comune di Barrafranca**

**Regolamento** per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa (buono pasto) a favore del personale comunale.

### **Art. 1**

#### **Principi generali**

1.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area di funzionari posizioni organizzativi.

2.

Il Comune di Barrafranca in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale.

3.

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto)

4.

Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

5.

Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5.

6.

Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3

7.

Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa.

8.

La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:

- è necessario che il lavoratore sia in servizio;
- è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
- il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

## **Art. 2**

### **Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

1.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'Allegato 5 del Decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato 4 agosto 1988 n. 375.

## **ART . 3**

### **DIRITTO AL BUONO PASTO**

1. Ha diritto al servizio di mensa , attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), ed usufruendo dell'istituto della flessibilità.
3. Il diritto spetta in caso di lavoro straordinario debitamente autorizzato. Il diritto spetta altresì per le prestazioni non rese in precedenza debitamente autorizzate.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore giornaliere così articolate: 5 antimeridiane e 3 pomeridiane, usufruendo anche dell'istituto della flessibilità.
5. Il diritto del buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
6. Concorrono al raggiungimento delle ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.

## **Art. 4**

### **Esclusione dal servizio di buono pasto**

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.
2. Il buono pasto non spetta nel caso in cui il dipendente chiede permessi con l'obbligo di recupero o per debiti orari scaturiti con la fruizione dell'istituto della flessibilità.
3. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento. Nel caso in cui per motivi finanziari non si può procedere al trattamento economico della missione, il buono pasto viene erogato se la missione supera le 8 ore giornaliere.

## **Art. 5**

### **Valore ed utilizzo del buono pasto**

1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
2. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in € 6,00. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale.
3. Il buono pasto
  - o deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
  - o non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
  - o può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati;
  - o è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione per la parte eccedente € 5,29;

## **Art. 6**

### **Furto, smarrimento e deterioramento**

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'amministrazione comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

## **Art. 7**

### **Procedura di erogazione dei buoni pasto**

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro il quindici del mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono conteggiati dall'ufficio competente sulla base dei rientri effettuati il

mese precedente, come controllati e comunicati dai responsabili di settore e come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo.

La consegna viene effettuata dall'Economo Comunale che provvede alla distribuzione nelle mani del dipendente stesso.

3. Il numero dei buoni pasto distribuiti ad ogni dipendente e il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi è annotato su appositi moduli dall'Economo Comunale, in modo da poter permettere controlli sul loro corretto utilizzo.

4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

5. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

#### **Art. 8**

##### **Trattamento fiscale e contributivo del servizio di buono pasto**

1.

A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

#### **Art. 9**

##### **Personale di qualifica Dirigenziale**

1. I Responsabili dei settori ed il Segretario comunale hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dagli stessi Responsabili, mediante la sottoscrizione di una specifica attestazione nelle schede di presenza già in uso.

#### **Art. 10**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle norme contrattuali vigenti.